

La presente deliberazione viene affissa il 26/02/2025 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni



# Provincia di Benevento

**COPIA** Deliberazione n. 49 del 25/02/2025 del Presidente della Provincia

**Oggetto:** Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **venticinque** del mese **febbraio** alle ore **15:00** presso la Rocca dei Rettori il Presidente della Provincia, Nino Lombardi, ha adottato la presente deliberazione.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis.

## IL PRESIDENTE

**VISTA** l'allegata proposta del e ritenuto di farla propria ad ogni effetto di legge e regolamenti:

**RITENUTO** doversi approvare la proposta in oggetto;

**RITENUTA** anche l'urgenza a provvedere in merito;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Tuel;

**VISTI:**

- **il D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii.;**
- **il D.Lgs. 267/2000;**
- **lo Statuto Provinciale;**

## DELIBERA

*Per i motivi espressi in premessa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:*

**di approvare la proposta di cui in oggetto e per l'effetto:**

## **DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse nella proposta, che si intendono integralmente riportate:

1. **DI APPROVARE** l'allegato " *Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento*";
2. **DI STABILIRE**, altresì, che l'allegato Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data il nuovo Regolamento disapplica, abroga e sostituisce ogni disposizione vigente, incompatibile con la nuova regolamentazione;
3. **DI DEMANDARE** al Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Pari Opportunità l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto ;
4. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente. nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
5. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.





# Provincia di Benevento

<b>OGGETTO:</b>	<b>Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento</b>
-----------------	--

**PROPOSTA di DELIBERA per il PRESIDENTE**  
**Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità**

**VISTO** l'art. 1 comma 55 e 66 della Legge 56/2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”*;

**VISTO** lo Statuto della Provincia di Benevento, relativo alle competenze e funzioni del Presidente della Provincia;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 27 del CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali triennio 2019 - 2021 e l'art. 37 CCNL Dirigenza;
- la deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 137 del 30/09/2014 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento”*;

**DATO ATTO CHE** L'Amministrazione Provinciale di Benevento ha l'Ufficio di Avvocatura Interna.

**VISTA** la disposizione di cui all'art. 2, comma 12, della Legge n. 244/07 che non consente agli Avvocati di un Ente pubblico di svolgere attività professionale a favore di altri Enti, ostandovi la previsione della legge forense che abilita gli Avvocati dipendenti da Enti pubblici a svolgere attività professionale solo in relazione agli affari propri dell'Ente.

**VISTO** l'art. 3 Rd. n. 1578/33 e s.m.i., che prevede dopo aver precisato che l'esercizio della professione di Avvocato è *“incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni”*, che **“gli Avvocati [ed i Procuratori] degli Uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli Enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'Ente presso il quale prestano la loro opera”**, devono essere iscritti ad un *“elenco speciale annesso all'Albo”*, sul presupposto dell'istituzione di uno specifico Ufficio legale nell'Ente e delle mansioni di contenuto professionale del dipendente, il quale dovrà essere addetto all'Ufficio in via esclusiva.

## CONSIDERATO che :

- l'orientamento della giurisprudenza *“ritiene necessaria una decisa separazione dell'Ufficio legale dall'apparato amministrativo dell'Amministrazione, rimarcandosi che le Avvocature degli Enti Pubblici devono essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa, al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali, in modo da evitare ogni possibile forma di interferenza idonea ad intaccare il nucleo essenziale dei requisiti di indipendenza e autonomia della loro attività lavorativa (cfr. Cons. di Stato, sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6336; T.A.R. Campania, Salerno, 25 febbraio 2019, n. 332; T.A.R. Venezia n. 1274/2015; TAR Lombardia, n. 486/2015, T.A.R. Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405; Cassazione civile, Sez. Un. 18 aprile 2002, n. 5559; id. 25 novembre 2008, n. 28049; id. 19 ottobre 1998, n. 10367; id. 19 ottobre 1998, n. 10367; Cass. Sez. Un. 10 maggio 1993, n. 5331). 6.3.. Le riportate acquisizioni ermeneutiche rilevano già a partire dal R.D. 27 novembre 1933, n. 1578 che, dopo aver sancito, all'art. 3 comma 2 l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, ha posto un'esplicita eccezione al quarto comma lettera b, per cui: gli avvocati [ed i procuratori] degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera, imponendone l'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo.”*
- la giurisprudenza che si è occupata dell'interpretazione della disposizione in argomento ha chiarito al riguardo che, al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco speciale, la norma esige che presso l'ente pubblico esista un ufficio legale costituente *“un'unità organica autonoma”* e che i soggetti addetti alla stessa esercitino le funzioni di competenza con modalità che assicurino *“libertà ed autonomia”* dell'attività di difesa, con *“sostanziale estraneità all'apparato amministrativo”*, *“in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione”* (cfr., per tutte, Cass. Civ. SS.UU. 18 aprile 2002, n. 5559). *“Dunque, nell'ambito dell'assetto organizzativo di un ente, ai fini del rispetto del principio di autonomia dell'ufficio legale, esso deve connotarsi come una struttura differenziata da ogni altro centro operativo e postulante una diretta connessione unicamente con il vertice decisionale dell'ente stesso, al di fuori, quindi, di ogni altra intermediazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 settembre 2004, n. 6023; T.A.R. Molise, Campobasso, 9 gennaio 2002 n. 1, Cons. Stato 16 giugno 2009, n. 6336 del; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Un. 18 aprile 2002, n. 5559).”*

**DATO atto che** l'Ufficio “Legale” costituisce un'unità organica autonoma e che coloro i quali sono ad esso addetti esercitano con libertà ed autonomia le loro funzioni di competenza, con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo, in posizione di indipendenza da tutti i settori previsti in organico e con esclusione di ogni attività di gestione.

**DATO altresì atto che** sorge la necessità di un aggiornamento del precedente regolamento, che tenga conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, anche al fine di prevenire possibili contenziosi in materia;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale (128/2022) che nella locuzione di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. in L. n. 114/2014) - norma di contenimento della spesa pubblica – chiarisce che per *“trattamento economico complessivo”* devono intendersi ricompresi *tutti i compensi percepiti* tranne quelli a titolo di compenso professionale poiché se così non fosse si finirebbe per

svilire la *ratio legis* principale che è quella proprio del **contenimento della spesa**. Nel senso che l'inclusione nel trattamento economico complessivo anche della parte accessoria derivante dai compensi professionali - in aggiunta alla parte fissa e tabellare della retribuzione - determinerebbe un effetto differente da quello voluto ed in sostanza opposto aumentando la spese dell'Ente.

**ACCERTATA** pertanto la necessità di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento che dovrà disciplinare la disciplina degli incentivi agli avvocati dell'ente ovvero l'organizzazione del lavoro all'interno dell'Ufficio Avvocatura della Provincia di Benevento;

**PRESO ATTO** dell'Allegato A/2 del D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

**VISTA** la proposta di "*Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento*", inviata alle organizzazioni sindacali in data con nota prot. n. 4178 del 13/02/2025, i quali nei tempi previsti non hanno richiesto il confronto sindacale o prodotto osservazioni;

**DATO ATTO** che tale proposta disciplina la materia in esame in coerenza con le disposizioni sopra citate e, più in particolare, si compone di n. 14 articoli;

**PRESO ATTO** che i compensi potranno essere corrisposti in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali e rispettando i seguenti tetti normativi:

- art. 9, comma 1, D.L. 24/06/2014, n. 90: limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;
- art. 9, comma 6, D.L. 24/06/2014, n. 90: in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese i compensi professionali sono corrisposti nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013;
- art. 9, comma 7, D.L. 24/06/2014, n. 90: i compensi professionali di cui al comma 3 (sentenze favorevoli con spese liquidate) e al primo periodo del comma 6 (sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese) possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo;

**VISTE:**

- la Deliberazione Presidenziale n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'Organigramma e Funzionigramma ivi allegato;
- la Deliberazione Presidenziale n.122 del 09/05/2023 con la quale è stata rinviata al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'Ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;

**RICHIAMATO** il Decreto Presidenziale n. 109 del 01.07.2024 col quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe D'Angelo l'incarico di Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Pari Opportunità con decorrenza dal 15.07.2024 al 15.06.2025;

**ACQUISITI** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate:

6. **DI APPROVARE** l'allegato " *Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento*";

7. **DI STABILIRE**, altresì, che l'allegato Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione e pertanto, da tale data il nuovo Regolamento disapplica, abroga e sostituisce ogni disposizione vigente, incompatibile con la nuova regolamentazione;

8. **DI DEMANDARE** al Dirigente responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Pari Opportunità l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti all'approvazione del presente atto ;

9. **DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale dell'Ente. nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

10. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, la presente deliberazione.

Benevento, lì 12/02/2025

*Il Responsabile del  
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo*

*IL DIRIGENTE AD INTERIM  
f.to Arch. Giuseppe D'Angelo*



# Provincia di Benevento

**Proposta di Delibera Presidenziale N. 3 del 12/02/2025**  
**Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità**

## PARERI

### PARERE di REGOLARITÀ TECNICA - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto DIRIGENTE del Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari Opportunità esprime sul presente atto parere **Favorevole**, in ordine alla **regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49 del DLgs. n. 267/2000.

**Motivazione:**

Benevento, 21/02/2025

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**  
**f.to Arch. Giuseppe D'Angelo**

### PARERE di REGOLARITÀ CONTABILE - Art. 49 D.LGS. 267/2000

Il sottoscritto RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO esprime sul presente atto parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Motivazione:**

Benevento, 12/02/2025

**Il Responsabile P.O.**  
**Servizio Programmazione e Bilancio**  
**f.to Dott. Armando Mongiovi**

**Il Dirigente**  
**Settore Amministrativo-Finanziario**  
**f.to Avv. Nicola Boccalone**

*Letto, confermato e sottoscritto*

**Il Presidente**  
f.to Nino Lombardi

**Il Segretario Generale**  
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

---

**Si attesta che:**

- ✓ **la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data odierna ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 dell' 8/8/2000.**
- ✓ **se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio online.**
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

---

=====

**Copia conforme all'originale agli Atti per uso amministrativo 25/02/2025**

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis

---